



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1769/2026
ANGELO VALERIO LANNA		CC - 28/04/2026
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	R.G.N. 3027/2026
ANTONINO FRANCESCO GENOVESE		
ALDO NATALINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██

avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

Lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di ██████████ sottoposto al regime dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine, in data 20 novembre 2024, che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-*bis* ord. pen. avverso il diniego opposto dall'Amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di "rinnovare le promesse di matrimonio per l'anniversario delle cosiddette nozze d'argento nella cappella della Casa circondariale di ██████████ o nella sala colloqui dell'istituto in



presenza del parroco e dei figli, questi ultimi eventualmente separati da vetro divisorio e del personale penitenziario”.

A ragione della decisione osserva che, come correttamente rilevato dal Magistrato di sorveglianza, la richiesta di rinnovare la promessa di matrimonio è inquadrabile nell'ambito della disciplina dei colloqui, avendo il detenuto chiesto di essere autorizzato ad incontrare la moglie dinanzi al parroco. Trova, pertanto, applicazione l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, che attribuisce all'amministrazione penitenziaria la possibilità di derogare alla disciplina ordinaria, concedendo al detenuto la possibilità di usufruire di colloqui visivi. L'amministrazione in applicazione di tale disciplina ha motivatamente rigettato l'istanza, ritenendo insussistenti i motivi eccezionali e straordinari che devono essere allegati dall'interessato per ottenere il beneficio. ■■■■■ infatti, si era limitato a manifestare il desiderio di festeggiare le nozze d'argento, che, per quanto legittimo, da solo non può giustificare una modifica al regime penitenziario speciale, cui è sottoposto, la cui principale finalità è quella di interrompere il legame del detenuto con l'ambiente esterno al fine di recidere ogni collegamento con l'associazione criminale di appartenenza e ridurre il rischio di ricaduta nel reato. Per di più, rimarca il Tribunale di sorveglianza, il rischio nel caso concreto è particolarmente elevato non solo per il profilo criminale del condannato, che sta scontando la pena di trenta anni di reclusione e che risulta essere inserito in una delle più potenti consorterie della 'ndrangheta di natura strettamente familiare, operante nel contesto del mandamento ionico, nel Nord Italia e all'estero, ma anche per la condotta tenuta da ■■■■■ nel corso della carcerazione: ha inviato e ricevuto da familiari missive contenenti messaggi criptici, dimostrando di volere mantenere un ruolo attivo all'interno della organizzazione criminale durante la detenzione carceraria.

In tale contesto non può, in conclusione, escludersi che l'incontro straordinario richiesto si tramuti in un'occasione per trasmettere comunicazioni riservate, aggirando i presidi di sicurezza. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto del soggetto ristretto in regime di cui all'art. 41-bis a coltivare gli affetti familiari va sempre temperato con le esigenze di sicurezza, dovendosi valutare se sussistano ragioni specifiche che rendano particolarmente elevata l'urgenza di coltivare il rapporto affettivo. Ragioni di questa natura non sussistono, essendo la moglie del detenuto in buona salute e ben potendosi effettuare il rinnovo delle promesse durante un colloquio ordinario.

2. Ricorre ■■■■■ per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 3, comma 3, legge n. 314 del 1992.



Ad avviso del ricorrente il provvedimento di rigetto del DAP non è adeguatamente motivato perché è fondato sulle risultanze dell'istruttoria, che, tuttavia, non sono conoscibili dalla difesa, neanche esercitando il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 41-*bis* Ord. pen., 6 della circolare DAP 2 ottobre 2017, 27 Cost. e 3 Conv. EDU.

Evidenzia il ricorrente che la sua richiesta non era volta a ottenere un colloquio aggiuntivo o più lungo rispetto a quello normativamente previsto, ma ad utilizzare per il rinnovo della promessa matrimoniale il colloquio mensile a lui spettante, sia pure in deroga alle regole ordinarie perché da effettuarsi senza vetro divisorio, come già avvenuto in occasione del matrimonio della figlia, e alla presenza del parroco, ferma restando la predisposizione di tutte le altre misure previste per la sicurezza ed il controllo dei detenuti sottoposti al regime speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il ricorso avverso i provvedimenti ex art. 35-*bis* ord. pen. è consentito soltanto per violazione di legge, sicché è vanamente sviluppata la doglianza sul vizio della motivazione, deve concludersi che l'impugnazione è infondata.

2. Va premesso che, per la parte che qui interessa, l'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera b), ord. pen. stabilisce: «la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori [...]».



2.1. La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che il regime differenziato previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, ord. pen. mira a contenere la pericolosità dei detenuti a esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (Corte costituzionale sentenze n. 97 del 2020 e n. 186 del 2018).

La Consulta ha puntualmente definito anche i limiti cui è soggetta l'applicazione del regime speciale.

In particolare, ha affermato che, in base alla disposizione in esame, è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza, e ha correlativamente chiarito non potersi disporre misure che, a causa del loro contenuto, «a quelle concrete esigenze non siano riconducibili poiché risulterebbero palesemente inidonee o incongrue rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato» (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2018; nello stesso senso, Corte costituzionale sentenza n. 18 del 2022). Misure di tal genere assumerebbero, infatti, «una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale» (Corte costituzionale sentenze n. 97 del 2020 e n. 351 del 1996). Le restrizioni che accompagnano l'applicazione del regime differenziato, «considerate singolarmente e nel loro complesso, non devono essere tali da vanificare del tutto la necessaria finalità rieducativa della pena (Corte costituzionale sentenza n. 149 del 2018) e da violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità» (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2018).

2.2. La Corte costituzionale ha dedicato particolare attenzione ai colloqui del detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-*bis* Ord. pen. con i familiari o con terze persone muovendo dalla premessa che tale istituto di disciplina trattamentale rappresenta uno dei momenti a più alto rischio per la garanzia degli obbiettivi perseguiti attraverso l'applicazione del regime detentivo differenziato (sentenza n. 97 del 2020), trattandosi del «veicolo più diretto e immediato di comunicazione del detenuto con l'esterno» (Corte costituzionale sentenza n. 143 del 2013).

È comprensibile, dunque, la ragione per la quale lo svolgimento di tali colloqui – i quali, secondo la disciplina ordinaria, dovrebbero svolgersi in locali interni «senza mezzi divisorii» o in spazi all'aperto a ciò destinati (art. 37, comma 5, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»)



– sia stato sempre circondato da una serie di rigorose misure, volte a impedire che i detenuti sottoposti al regime speciale in quanto esponenti di pericolose organizzazioni criminali possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (Corte costituzionale sentenze n. 97 del 2020, n. 186 del 2018 e n. 143 del 2013).

Tra queste misure vi è la limitazione dei colloqui visivi a uno soltanto al mese e la loro sottoposizione a videoregistrazione nonché, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, a controllo auditivo e a registrazione.

La circolare DAP del 2 ottobre 2017, all'art. 16 prevede che «Eventuali richieste di colloquio prolungato per motivi eccezionali ovvero di deroghe al regime speciale (colloqui straordinari, colloqui senza vetro, etc.), saranno inoltrate, corredate da tutta la necessaria documentazione, alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per la valutazione da parte dell'on. Ministro della Giustizia».

Sul punto la giurisprudenza di legittimità, che già aveva valutato come ragionevole l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione penitenziaria dal comma 2-*quater*, lett. b), del citato art. 41-*bis* ord. pen. in punto di concreta disciplina delle modalità di fruizione dei colloqui (Sez. 1, n. 23945 del 26/06/2020, Ministero della giustizia, Rv. 279526 - 01), ha precisato che «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-*bis* ord. pen., è legittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, preveda che il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio solo nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio o i nipoti in linea retta minori oppure, con le cautele ordinarie, nel caso di parenti e affini entro il terzo grado, in quanto detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del temperamento tra le esigenze di mantenimento delle relazioni familiari e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario» (Sez. 1, n. 28260 del 09/04/2021, Mangione, Rv. 281754 - 01; Sez. 1, n. 46719 del 03/11/2021, Pesce, Rv. 282319 - 01).

Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale consolidato e pienamente condivisibile, anche dopo la già citata pronuncia del giudice delle leggi sui colloqui con i minori. È indubbio che, nell'esperienza concreta, lo strumento del vetro divisorio a tutta altezza – impedendo ogni contatto fisico tra gli interlocutori – si rivela quello più efficace.

La previsione derogatoria contenuta nella citata Circolare, che consente i «colloqui senza vetro», costituisce il legittimo e doveroso temperamento degli interessi in gioco.



La natura eccezionale e straordinaria della deroga è, piuttosto, agevolmente comprensibile e del tutto giustificata, sia a livello organizzativo, sia in vista delle specifiche e rilevanti esigenze di sicurezza che impongono l'adozione di provvidenze idonee a impedire il passaggio di oggetti.

3. In applicazione della disciplina sin qui ricordata, il Tribunale di sorveglianza, senza incorrere nel vizio di assenza grafica o mera apparenza della motivazione, unica violazione della legge processuale censurabile in questa sede, ha rilevato che l'organo amministrativo competente, nel caso sottoposto alla sua attenzione, aveva correttamente escluso la sussistenza di ragioni derogatorie alle modalità ordinarie di svolgimento del colloquio richiesto, sottolineando che rispetto al desiderio legittimo del detenuto di partecipare alla cerimonia è prevalente l'esigenza di sicurezza di evitare un incontro con la moglie e con estranei senza il vetro divisorio, stante la peculiare pericolosità del detenuto e la natura familistica dell'associazione mafiosa in cui lo stesso aveva a lungo militato e dalla quale non si era mai distaccato, al punto da inviare e ricevere messaggi criptici anche durante la recente detenzione carceraria.

Il ricorso non illustra sotto quale profilo, che non ridondi in una non consentita critica alla motivazione, la decisione giudiziaria risulti affetta da assenza o apparenza della motivazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma 28 aprile 2026.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi

Il Presidente

Filippo Casa

